

COMUNE DI BRANDICO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

N. 26 del Registro Delibere

Codice Ente: 10276

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2024, DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	PENSA FABIO	SI	
2	RUOCCO LUCA	SI	
3	CARERA STEFANO	SI	
4	GREGGIO ADRIANO	SI	
5	VENDITTO PATRIZIA	SI	
6	QUARANTA DANIELE	SI	
7	VINCENZI ELISA	SI	
8	APUZZO PATRIZIO	SI	
9	PIZZATI CHRISTIAN VALENTINO		SI
10	BONASSI ANNA		SI
11	MONACO LAURA		SI

Totale Presenti 8 Totale Assenti 3

Assiste il Segretario comunale sig. **Dott.ssa Francesca Travaglino**.

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Geom. Fabio Pensa** in qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Illustra l'argomento il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2023 avente ad oggetto: *"conferma aliquote IMU - anno 2023"*, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU dell'anno 2023;

Ricordato che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, la quale ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Considerato che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Dato atto che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati sono esenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato il comma 757, secondo il quale, a partire dall'anno 2021, la delibera di approvazione delle aliquote IMU deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote medesime;

Dato atto che, allo stato, non risulta ancora attiva l'applicazione di cui sopra e che, pertanto, non è possibile formulare la delibera di approvazione delle aliquote IMU secondo le formalità richieste dal già citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente (inserimento nel portale entro il termine perentorio del 14 ottobre);

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle deliberazioni che approvano le aliquote ed i regolamenti, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:ALIQUTE			TIPO DI IMMOBILE
BASE	MASSIMA	MINIMA	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Viste le aliquote IMU applicate negli anni precedenti e ritenuto di mantenere sostanzialmente invariato il gettito derivante dall'IMU 2024;

Ritenuto, in adozione alle previsioni normative illustrate, di prevedere le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA/IMPORTO
Abitazione principale e sue pertinenze (classificate nelle categorie catastali da A/2 a cat.cat. A/7 e n. 1 (una) pertinenza per ogni cat.cat. C/2, C/6 e C/7)	ESENTI
Abitazione principale e sue pertinenze (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e n. 1 (una) pertinenza per ogni cat.cat. C/2,C/6 e C/7)	4,50 per mille
Detrazione fissa per le abitazioni e sue pertinenze (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, soggette a I.MU).	Euro 200,00
Altri fabbricati (secondo case)	10,60 per mille
Immobili da categoria catastale D/1 a D/9	10,60 per mille
Terreni Agricoli	9,20 per mille
Terreni Agricoli (posseduti e condotti dal medesimo soggetto)	ESENTI comma 13 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Aree edificabili	10,60 per mille
Beni merce	ESENTI
Fabbricati rurali (D10)	1 per mille

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267- ;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8, espressi, in forma palese, da n. 8 consiglieri presenti e aventi diritto al voto

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote IMU, da applicare nell'anno 2024:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA/IMPORTO
Abitazione principale e sue pertinenze (classificate nelle categorie catastali da A/2 a cat.cat. A/7 e n. 1 (una) pertinenza per ogni cat.cat. C/2, C/6 e C/7)	ESENTI
Abitazione principale e sue pertinenze (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e n. 1 (una) pertinenza per ogni cat.cat. C/2, C/6 e C/7)	4,50 per mille
Detrazione fissa per le abitazioni e sue pertinenze (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, soggette a I.MU).	Euro 200,00
Altri fabbricati (secondo case)	10,60 per mille
Immobili da categoria catastale D/1 a D/9	10,60 per mille
Terreni Agricoli	9,20 per mille
Terreni Agricoli (posseduti e condotti dal medesimo soggetto)	ESENTI comma 13 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Aree edificabili	10,60 per mille
Beni merce	ESENTI
Fabbricati rurali (D10)	1 per mille

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line, al Capo dello Stato ai sensi dell' art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n. 8, espressi, in forma palese, da n. 8 consiglieri presenti e aventi diritto al voto

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'approvazione del presente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 27 – comma 5 – dello Statuto del Comune, Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 27 – commi 1 e 2 – dello Statuto del Comune.

Il PRESIDENTE
Geom. Fabio Pensa

Il SEGRETARIO
Dott.ssa Francesca Travaglino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area Amministrativa
Mariella Gatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/00:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs 267/0

Brandico, 16/01/2024

Il Responsabile Area Amministrativa
Mariella Gatti
